

First mention of the Quarantia (November 13, 1223)

The deliberation is inscribed in a register by the title of *Liber Communis*, a diary in two volumes of deliberations, acts of various nature and events relevant for the Comune, written by the notaries of the Minor Council. The name of *Plegiorum* was added at a later moment, with reference to the numerous records of *plegii* (i.e. sureties, also called *piezarie*) given by citizens in favour of the Comune for various reasons. The records are not inscribed in chronological order, but by groups linked by similarity of contents, and separated by blank pages. The numbers penciled on the pages are recent, and only cover the written pages: for this reason, the total number of pages is lower than the number of the images in the online series.

The nature of the deliberation is ephemeral: a ban on re-sale of timber coming from *Calovre*, most likely identifiable with Cadore, an area in the mountains famous at the time for its timber forests. The logs were transported downstream by flotation, thence the mention that purchase for re-sale was banned whether timber was still in water or already stacked on land.

The act came from a composite assembly, according to the Venetian custom of aggregating for discussion and deliberation all the public subjects which may be competent on the matter at hand. The session comprised the two older Councils, the more recent Quarantia and the magistrates of the Chiefs of the urban districts (a sort of municipal police, in control of works in progress in the city) and the Justiciars (overseeing the activities of the guilds, including the house carpenters), who would denounce possible violations. The deliberation was taken by majority vote, the various participants having an equal standing.

The penalty is fixed in a fine plus the confiscation of timber. Note that the offensive behaviour was limited to trade by Venetian citizens, and that only purchases in view of reselling were punished, while it was allowed to buy timber from Cadore to be used in carpentry by the purchaser. The aim of the law was most likely that of preventing a dearth, induced by export, of quality construction materials needed for the expansion of the medieval city.

Given that the rule was addressed to the generality of the public, the ban was proclaimed aloud for publicity on the next day in the harbour and market at Rialto by a *comandador* (literally "he who issues orders", i.e. a low-level civil servant acting as herald or bailiff) called Tardivello.

Prima menzione della Quarantia (13 novembre 1223)

La delibera è trascritta in un registro dal titolo *Liber Communis*, un diario in due volumi di deliberazioni, atti di varia natura ed eventi rilevanti per il Comune, redatto dai notai del Minor Consiglio. Il nome di *Plegiorum* fu aggiunto in seguito, con riferimento alle numerose annotazioni di *plegii* (fideiussioni, dette anche *piezarie*) prestate da cittadini a favore del Comune per svariate ragioni. Le registrazioni non sono inserite in ordine cronologico, ma per gruppi legati da analogia di contenuti e separati da pagine bianche. I numeri a matita sulle pagine sono recenti, e sono apposti soltanto sulle pagine scritte: per questo motivo il numero totale delle pagine è inferiore al numero delle immagini nelle serie riprodotte online.

L'oggetto della delibera è puramente occasionale: un divieto di acquisto, in vista della sua rivendita, di legname proveniente dal *Calovre*, probabilmente identificabile con il Cadore, area allora famosa per le foreste da legname. I tronchi venivano trasportati a valle per flottazione lungo i fiumi: per questo viene chiarito che è vietato l'acquisto tanto di legname in acqua che di legname già accatato all'asciutto.

L'atto è emanato da un'assemblea composita, secondo la prassi veneziana di aggregare per la discussione e la votazione tutti i soggetti pubblici dotati di attribuzioni sull'argomento all'ordine del giorno. La seduta comprendeva i due Consigli più antichi, la più recente Quarantia e le magistrature dei Capicontrada (una sorta di polizia urbana, che sorvegliava i cantieri) e dei Giustizieri (con compiti di sorveglianza sulle Arti, tra cui quella dei carpentieri "da case"), i

quali sarebbero stati incaricati di rilevare eventuali violazioni. La delibera fu presa a maggioranza, con i votanti su un piano di parità.

La pena è fissata in una multa e nella confisca del legname. Si noti che il comportamento vietato era limitato all'acquisto da parte di veneziani, e che erano puniti solo gli acquisti in vista della rivendita, mentre rimaneva lecito acquistare legname cadorino da impiegare in carpenteria. Lo scopo della legge era dunque verosimilmente quello di prevenire la carenza, tramite esportazione, di legname da costruzione di qualità necessari per l'ampliamento della città medievale.

Dato che il divieto era indirizzato alla generalità del pubblico, il giorno successivo venne proclamato a voce alta quale forma di pubblicazione nel porto e mercato di Rialto da un *comandador* (un funzionario di basso livello con compiti di araldo e ufficiale giudiziario) di nome Tardivello.

Essential bibliography / Bibliografia essenziale

RICCARDO PREDELLI, *Prefazione*, in *Il Liber Communis detto anche Plegiorum del Regio Archivio generale di Venezia. Regesti*, Venezia: Visentini, 1872, pagg. 5-21

AA.VV., *Zattere, zattieri e menadàs. La fluitazione del legname lungo il Piave*, a cura di Daniela Perco, Castellavazzo (BL): Castaldi, 1988

ANTONINO LOMBARDO, *La ricostruzione dell'antico archivio della Quarantia veneziana*, già in AA.VV., *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, 1, Roma: Edizioni di storia e letteratura, 1958, pagg. 239-253, ora in Id., *Studi e ricerche dalle fonti medievali veneziane*, Roma: Il Centro di ricerca, 1982, (Fonti e studi del *Corpus Membranarum Italicarum*, serie 1, Studi e ricerche, 16), pagg. 167-183



The tradition of floating timber downstream continued until the early XX century, as seen in this photograph

La tradizionale fluitazione del legname continuò fino all'inizio del XX secolo, come si vede da questa immagine

at:
<http://www.comune.amezzo.ud.it/immagini/Fluitazione%20del%20legname.JPG/view>
(access / accesso 2013-04-10)

Text / Testo

ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Liber Communis seu Plegiorum*, c. 64

in: *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, 1, a cura di Roberto Cessi, Bologna: Zanichelli 1950 (Atti delle assemblee costituzionali italiane dal medio evo al 1831, serie terza, Parlamenti e Consigli maggiori dei Comuni italiani, sezione prima, *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, 1), pag. 129.

Anno dominice incarnationis millesimo ducesimo vigesimo tercio, die XIII intrante mense Novembris indictione duodecima. [...]

Die suprascripto stabilitum fuit per dominum ducem et maiorem partem Consilii Minoris et Maioris, et per Capita contratarum, et per Iusticierios et per XL ordinatos pro proficuo et utilitate Communis Venecie, quod aliquis Venetus non debet [sic] comparare in terra vel in

aqua lignamen aliquod causa revendendi, quod veniat vel ducatur de Calovre, in pena et banno librarum XXX et soldorum XII Venecialium, et in pena de perdendo toto lignamine. Et hoc totum dictum est supra scalam de Rivoalto: fuit publice denuntiatum alta voce per Tardivellum in sequenti die.

English translation

In the year since the incarnation of our Lord 1223, in the thirteenth day of November, twelfth indiction. [...]

On the above day it was decreed by the lord doge and the majority of the Minor and Major Councils, and by the Chiefs of the districts, and by the Justiciars and by the Forty gathered for the good and best interests of the Comune, that no Venetian citizen buy either on land or water, with a mind to resell it, any timber coming or being brought from Calovre, under penalty and sentence of thirty pounds and twelve Venetian *soldi*, and under penalty of losing the whole of the timber.

And all this was declared in the harbour of Rialto: it was publicly proclaimed aloud by Tardivello on the next day.

Traduzione italiana

Nell'anno dell'incarnazione di nostro Signore 1223, il tredicesimo giorno di novembre, dodicesima indizione [...]

Nel giorno suddetto fu stabilito dal signor doge e dalla maggioranza del Minore e Maggior Consiglio e dai Capi di contrada, e dai Giustizieri e dai Quaranta disposti per il vantaggio e gli interessi del Comune, che nessun veneziano compri in terra o in acqua, con l'intenzione di rivenderlo, legname che venga o sia portato dal Calovre, sotto pena e sentenza di trenta libbre e dodici soldi veneziani e sotto pena di perdere tutto il legname.

E tutto ciò fu dichiarato nello scalo di Rialto: fu proclamato pubblicamente ad alta voce da Tardivello il giorno seguente.